



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

CIRCOLARE N. *17*

Roma, 27-02-997

Div. 2^a
Prot. n.120279

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale
SEDE

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato ed alle Aziende ed
Amministrazioni Autonome
dello Stato

00100 R O M A

Agli Enti titolari di contabilità
speciale non assoggettati al
regime di tesoreria unica

LORO SEDI

Alle Ragionerie Centrali presso
le Amministrazioni Centrali
ed ai Servizi ed Uffici di
Ragioneria presso le Aziende ed
Amministrazioni Autonome
dello Stato

00100 R O M A

Alle Ragionerie Regionali
dello Stato

L O R O S E D I

Alle Ragionerie Provinciali
dello Stato

L O R O S E D I

All'Amministrazione Centrale
della Banca d'Italia - Servizio
Rapporti col Tesoro

00100 R O M A

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

00100 R O M A

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale

00100 R O M A

Oggetto: Applicazione dell'articolo 2, comma 176, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il n. di protocollo di riferimento così da rispondere.

Com'è noto l'articolo 2, comma 176, della legge 23/12/96, n. 662 stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29/10/84, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'art. 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice "ministero - capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento.

La cennata norma dispone, altresì, che gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro.

A questo riguardo si comunica che in entrambi i campi "ministero" e "capitolo" dell'ordinativo va riportato il codice "999".

Qualora, invece, vengano utilizzati fondi provenienti da capitoli di bilancio non più vigenti, nel campo "ministero" andrà riportato il codice "999" e nel campo "capitolo" quello soppresso.

Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni e agli enti emittenti gli ordini privi dell'indicazione "ministero - capitolo" o della predetta codifica.

Le stesse sezioni di tesoreria daranno comunque esecuzione agli ordini emessi per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile. In queste circostanze, i relativi ordini di pagamento dovranno essere corredati da una dichiarazione a firma del titolare della contabilità speciale attestante la situazione di emergenza prevista dalla normativa e dovranno recare nel campo "ministero" il codice "999" e nel campo "capitolo" il codice "0". In mancanza di detta dichiarazione, le sezioni di tesoreria restituiranno i titoli di spesa.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni e degli enti in indirizzo per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa suindicata.

IL MINISTRO

Laura Terenzi

